

**LOTTO 4
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (R.C.A.) + ARD LIBRO MATRICOLA**

stipulato tra

il Contraente

Comune di Toscolano Maderno
Via Trento, 5 – 25088 – TOSCOLANO MADERNO (BS)
C.F.: 00839830171
P.IVA: 00581090982

e

l'Impresa Assicuratrice

.....
P. IVA n.

Durata del contratto
dalle ore 24 del 27.06.2018
dalle ore 24 del 30.06.2022

Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
alle ore 24 di ogni 30.06

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(R.C. AUTO E A.R.D.) - LIBRO MATRICOLA**

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

PREMESSA

La presente polizza è articolata nelle seguenti quattro sezioni di garanzia che possono essere prestate relativamente ad ogni singolo veicolo.

Sezioni di garanzia

SEZIONE I	Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e navigazione di natanti
SEZIONE II	Incendio
SEZIONE III	Furto
SEZIONE IV	Kasko
SEZIONE V	Tutela Giudiziaria

SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e navigazione di natanti (da Art. 1 a Art. 23)

Art. 1 - Definizioni

Legge:	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
Regolamento:	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Società:	l'impresa assicuratrice e le coassicuratrici;
Contraente:	il Comune di Orzinuovi che stipula la polizza;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo o del natante;
Tariffa:	la tariffa indicata nell'offerta dall'Impresa;
Polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, comprese le imposte;
Broker:	INSER S.P.A. quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto tale dalla Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NAVIGAZIONE NATANTI

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

CONDIZIONE VALIDA PER I VEICOLI

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le

somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

CONDIZIONE VALIDA PER I NATANTI

L'impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dei natanti descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza dei natanti in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, per entrambe le sopraindicate condizioni, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali, salvo che si tratti, per i natanti, di regate veliche e venga corrisposto il relativo sovra premio.

Art. 3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida o alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o dal certificato/licenza di navigazione;
- nel caso di veicolo o natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Estensione territoriale/ Limiti di navigazione

Relativamente alla circolazione del veicolo

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

L'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Relativamente alla navigazione del natante

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 3.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

(Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezioni II, III, IV e V)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo o del natante

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione

Art. 7 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Art. 8 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

la denominazione dell'impresa;

- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- a data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha durata di 4 anni, con inizio dalle ore 24.00 del 27.06.2018 e scadenza al 30.06.2022 senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo in accordo tra le parti del contratto per una durata ed a condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta scritta alla Società entro due mesi antecedenti la scadenza. E' inoltre facoltà del

Contraente con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti le scadenze, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di un anno decorrente dalla scadenza.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o del natante

In caso di furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata notizia alla società fornendo copia della denuncia di furto/appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.

La Società, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, provvede all'annullamento del contratto e alla restituzione della parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art 283 del C.A.

Relativamente all'appropriazione indebita quanto sopra è possibile solo qualora sussistano chiaramente e possano essere documentati i presupposti di reato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il furto riguardi un natante.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di ove ha sede il Contraente.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 - Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER S.P.A.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Massimali di garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico, per assicurato, di:

- **€ 11.000.000,00 (Euro undici milioni/00)**

come risulta dall'allegato libro matricola che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 19 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 20 - Mezzi da assicurare come da allegato elenco - Calcolo del premio di polizza (Articolo valido anche per l'assicurazione rischi diversi - Sezione II - III - IV - V)

L'elenco dei mezzi da assicurare è provvisorio e riporta relativamente a ciascun mezzo i dati tecnici, la situazione di rischio dell'anno assicurativo in corso (classe di Bonus/Malus, eventuale maggiorazione del premio per sinistrosità) e le somme da assicurare per le sezioni II, III e IV (Incendio, Furto e Kasko).

Il premio annuo lordo offerto deve essere relativo a tutte le sezioni della polizza e determinato in base al suddetto elenco provvisorio dei mezzi da assicurare.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare che terrà conto dei veicoli successivamente dismessi o acquisiti e indicherà in relazione a ciascun mezzo i seguenti dati:

- l'esatta situazione di rischio per ciascun veicolo a mezzo delle regolari attestazioni di rischio se necessarie;
- eventuali variazioni alle somme da assicurare per le Sezioni II, III e IV (Incendio, Furto e Kasko).

Si prende atto che i veicoli o i natanti che verranno acquisiti dal Contraente nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia.

Art. 21 - Coassicurazione e Delega

(Articolo valido anche per l'assicurazione rischi diversi - Sezione II - III - IV - V)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Art. 22 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA.

(CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI anche se non espressamente richiamate)

A) Carico e scarico (condizione valida solo per autocarri conto proprio)

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo o natante descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

Ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC dei trasportati

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

D) Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 3

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 delle condizioni relative all'assicurazione della RC, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o locatario del veicolo o del natante garantito:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
- E) Danni a cose di terzi trasportati su autobus**
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
- F) Rinuncia alla Rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**
A parziale deroga dell'art. 3 delle Condizioni relative all'assicurazione RC, l'impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).
- G) Danni a cose e animali di terzi (condizione valida solo per i natanti)**
L'impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.
L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro.
L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.
- H) Danni da inquinamento**
Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.
Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.
La garanzia non opera:
- per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
 - per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
 - se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.
- I) Rivalsa nei confronti del conducente del veicolo o del natante**
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni relative all'Assicurazione R.C., l'impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo o del natante assicurato se al momento del sinistro, il conducente stesso:
- abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;

- abbia la patente scaduta e il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- abbia la patente scaduta per la quale involontariamente abbia ommesso di provvedere al rinnovo

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla componente Autorità entro 12 mesi dalla data del sinistro l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. L'impresa eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

L) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone, con esclusione dei veicoli non omologati al trasporto di passeggeri

L'impresa assicura la responsabile del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati della circolazione del veicolo stesso.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Art. 23 - Forme Tariffarie

Il presente contratto può essere stipulato nelle seguenti forme tariffarie:

- “Bonus/Malus” valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici;
- “Franchigia fissa” valevole per autobus, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici;
- “Tariffa fissa” valevole per autobus (in alternativa alla forma assicurativa a “Franchigia” di cui sopra) macchine operatrici e carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada, natanti;

In caso di rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

**SEZIONI II - III - IV INCENDIO - FURTO - KASKO (da Art. 24 a Art. 39)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE “ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI”**

Art. 24 - Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato:	la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto;
Garanzia:	il singolo rischio coperto dell'assicurazione;
Indennizzo:	la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
Accessorio:	l'installazione stabilmente fissata al veicolo o natante non costituente normale dotazione di serie compresi impianti, dispositivi e attrezzature inerenti l'uso a cui il veicolo o natante è destinato purché ad esso incorporati ad eccezione di quanto montato su autoambulanze o autolettighe e può non essere incorporato. Escluso quanto rientrante nel novero degli optional;
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo o natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo base di listino;
Proporzionale:	il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo del bene assicurato;
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Art. 25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 26 - Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, l'entità del danno almeno approssimativa nonché gli estremi di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute. In caso di sinistro dovuto a FURTO - RAPINA - EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI, il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'impresa la copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare o impegnarsi a presentare successivamente alla liquidazione del sinistro l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o dei natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'impresa appena ne abbia notizia. Se l'impresa ha già pagato l'indennizzo, diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione dell'Impresa stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Art. 27 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione dei danni ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece l'Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Art. 28 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

Art. 29 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 30 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Art. 31 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato o la Società siano tenuti devono essere fatte per iscritto.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni relative alla Assicurazione Rischi Diversi valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

Art. 33 - Oggetto dell'assicurazione

Sono operanti le seguenti garanzie:

SEZIONE II – INCENDIO

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

SEZIONE III - FURTO

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di furto tentato o consumato, rapina. La garanzia comprende sia il danno parziale che il danno totale.

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo o natante per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

Sono compresi in garanzia i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso.

SEZIONE IV - KASKO (Sezione non applicabile ai natanti)

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo.

L'impresa conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00

Art. 34 - Adeguamento delle somme assicurate

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale – l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo o natante al valore riportato dalla rivista Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori ed optional (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) , applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

Art. 35 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo o natante aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dalla rivista Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale, qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 36 mesi, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo o natante al momento del sinistro, così come riportato dalla rivista Quattroruote, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo o natante in occasione della sua riparazione ne eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per:

- i primi 24 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione relativamente ai danni totali (per danno totale si intende un danno il cui valore sia pari almeno all'80% del valore del veicolo o natante al momento del sinistro).
- i primi 36 mesi relativamente ai danni parziali.

Art. 36 - Esclusioni e delimitazioni

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato.
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Art. 37 - Assicurazione in base a libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli o natanti da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

All'atto dell'iscrizione, il Contraente dovrà dichiarare la " somma assicurata".

In caso di esclusione di un veicolo durante l'annualità assicurativa, sarà possibile recuperare la classe di merito relativa ad una nuova inclusione sempre che il veicolo appartenga alla stessa categoria e formula tariffaria di quello precedentemente escluso.

Le esclusioni di veicoli o natanti, sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo o natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare -assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, ai quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dai Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 38 - Calcolo del premio

Il premio è determinato in base ai premi lordi annui (comprensivi del SSN e delle imposte governative) che l'impresa deve indicare per la determinazione del premio annuo lordo di cui all'offerta.

E' richiesta l'indicazione di tutti i premi lordi relativi a tutte le sezioni di polizza (fermo restando che la Contraente si riserva la facoltà di attivare o meno le sezioni II – III – IV)

In tal caso il premio lordo annuale sarà applicabile nel corso del contratto per futura relativa evenienza.

Il premio relativo alle Condizioni Particolari sempre operanti di cui all'art. 22 per la Sezione I e di cui all'Art. 39 per le Sezioni II - III - IV si intende compreso nei premi lordi esposti per singola sezione.

Si conferma inoltre che le sezioni III Furto e IV Kasko, possono, come indicato nella "Premessa" di polizza, essere prestate solo se congiuntamente alla Sezione II Incendio.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

Art. 39 - CONDIZIONI PARTICOLARI EVENTI E CRISTALLI

CONDIZIONI OPERANTI se espressamente richiamate

A) - Eventi socio-politici

Danni materiali e diretti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 100,00

B) - Eventi naturali

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento dei terreno, frana, valanga, slavina, eruzione vulcanica, grandine, neve.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia di Euro 100,00

C) - Cristalli (condizione non valida per i natanti)

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con la Società (Incendio, Furto, Eventi socio-politici, Eventi atmosferici e Kasko). La garanzia vale esclusivamente per i seguenti cristalli: parabrezza, lunotto e vetri laterali.

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza del massimo indennizzabile indicato sul singolo veicolo, ovvero fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni

determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato presso un centro convenzionato. In caso diverso si applicherà una franchigia fissa assoluta di Euro 100,00 per sinistro.

Art. 39 bis - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

D) - Garanzia contrassegno e tassa automobilistica (condizione non valida per i natanti)

L'Impresa, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

E) - Spese di immatricolazione (condizione non valida per i natanti)

Qualora si verifichi un sinistro coperto dalla presente polizza che ne determini un danno totale l'Impresa rimborsa le spese di immatricolazione sostenute ai momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di Euro 260,00.

F) - Spese di parcheggio, custodia e traino (condizione non valida per i natanti)

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto, per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione ai Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione.

La garanzia è prestata, per ogni veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo.

G) - Appropriazione indebita (condizione non valida solo per i veicoli o natanti per i quali è operante la Sezione III Furto)

L'impresa si obbliga a parziale deroga di quanto previsto all'art. 36 delle Condizioni Rischi Diversi, ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- l'impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26 delle Condizioni Rischi Diversi, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata all'Assicuratore copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

H) - Imbrattamento della tappezzeria (condizione non valida per i natanti)

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata, per ogni veicolo, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

I) - Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuati con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

L) - Soccorso stradale

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto e/o rapina.
La garanzia è prestata, per ogni veicolo, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

SEZIONE V - TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 40 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia, oppure alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve far pervenire alla Società, notizia di ogni atto notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società

Art. 41 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

In caso di denuncia del caso assicurativo l'Assicurato è tenuto a:

- Informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta metterli a disposizione.
- Conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 42 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo
4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con la Società.
6. La società non è responsabile dell'operato di legali, consulenti e periti
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la società la decisione può venire demandata, fermo restando il diritto del contraente di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
8. La società avvisa l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 43 - RECUPERO SOMME

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in generale le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
2. Spettano invece alla società che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 44 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse, e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....